

**ACCORDO DEL CCNL ANASTE
PER IL QUADRIENNIO 2006/2009
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLE REALTA' DEL SETTORE
SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO**

In data 10/11/2008 le parti:

L'Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE), rappresentata dal Presidente Alberto De Santis, con una delegazione assistita da Pietro Pomaranzi e composta da Giuseppe Colucci, Guido Gaggioli, Paolo Moneti, Francesco De Pino, Mauro Mantovani, Monica Consonni, Roberto Suriani

e

la **Funzione Pubblica – CGIL (F.P. – CGIL)**, rappresentata da Rossana Dettori - Dario Canali - Marco Bombini – Federico Bozzanca e Biagio D'Alberto

la **Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT/CISL** – rappresentata da Giovanni Pirulli - Marco De Murtas – Riccardo Camporese – Luigino Pezzuolo

l'**Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL)** rappresentata da Antonio Vargiu – Ivana Veronese

l'**Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (UIL-FPL)** nelle persone di Carlo Fiordaliso - Francesco Lo Grasso – Bartolomeo Perna e Pietro Polo.

Si sono incontrate presso la sede Nazionale Anaste ed hanno siglato l' accordo per il rinnovo del CCNL Anaste 01/01/2006-31/12/2009

PARTE ECONOMICA

INCREMENTI ECONOMICI

Sono riconosciuti incrementi economici sui minimi conglobati secondo la tabella A allegata al presente accordo.

UNA TANTUM

Al personale in forza alla data del presente accordo e per i mesi in servizio relativi al periodo considerato verrà corrisposta una tantum a copertura del periodo 01/01/2006 – 31/08/2008 pari a euro 1.100,00 al IV livello riparametrato dalla quale verrà detratta l'IVC e le anticipazioni erogate a titolo di rinnovo contrattuale e secondo le seguenti modalità:

- euro 500,00 al IV livello riparametrato saranno erogati con la retribuzione di novembre 2008;
- euro 600,00 al IV livello riparametrati da cui saranno detratti l'IVC e gli acconti erogati a titolo di rinnovo contrattuale entro la data di erogazione della retribuzione di aprile 2009;

in attuazione di quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, l'una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

Al personale part-time l'importo dell'una tantum verrà riproporzionato sulla base del minor orario di lavoro.

I periodi di assenza non retribuiti a qualsiasi titolo superiori a 15 giorni non saranno considerati utili ai fini del calcolo dell'importo di cui sopra.

L'una tantum è soggetta a tassazione separata ai sensi del Dpr 917/86.

Gli importi riparametrati sono come di seguito riportati nella tabella B allegata al presente accordo.

PARTE NORMATIVA

Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica che inizierà i propri lavori entro giugno 2009 presso la sede dell'Anaste con il compito di verificare tutta la parte normativa ai fini del prossimo rinnovo contrattuale con decorrenza dal 01/01/2010.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari ;

- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;

le parti convengono di estendere anche ai lavoratori con contratto Anaste l'istituzione di un Fondo di Previdenza Contrattuale attraverso l'adesione al fondo "Fon.Te".

Le quote di iscrizione, di contribuzione, nonché di TFR saranno così regolamentate:

- dal 1° febbraio 2009 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dal 1° febbraio 2009 il contributo minimo a carico del lavoratore sarà pari allo 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR;

la quota di iscrizione pari a 15,49 euro sarà così ripartita

- 11,88 a carico del datore di lavoro

- 3,61 a carico del lavoratore

- la quota di TFR da versare al Fondo è regolata dalla normativa in vigore.

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL ANASTE del 01/01/2002.

Letto confermato e sottoscritto

ANASTE

FP CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCs UIL

UIL FPL